



DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1311 del 19 DIC. 2024

Oggetto: Polizza assicurativa “All Risks Property”. Determinazioni inerenti.

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la deliberazione n. 3 del 01.01.2023 con la quale il Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, prendendo atto del Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 993 del 27.12.2022, ha nominato il dott. Silvano Casazza quale Direttore Generale della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza con decorrenza dal 1.1.2023 sino al 31.12.2027;

Ricordato che – secondo quanto previsto dall’art. 16 dello Statuto di questo Ente – *“al Direttore Generale compete la gestione della Fondazione”*;

Richiamata la deliberazione n. 17 del 27.03.2023 con cui il Consiglio di Amministrazione di questa Fondazione – al fine di assicurare la semplificazione dei procedimenti amministrativi e garantire la dovuta tempestività e celerità nell’adozione di atti e provvedimenti – ha attribuito al Direttore Generale alcune deleghe di funzioni e di firma, come da prospetti allegati alla succitata deliberazione;

Premesso che alla data del 15 dicembre 2024 era prossimo alla scadenza il contratto assicurativo *“All Risks Property”*, il quale è stato:

- aggiudicato con Determinazione del Direttore Generale n. 267 del 16.03.2023 alla Compagnia assicuratrice Generali Italia S.p.A., in coassicurazione con Unipolsai Assicurazioni S.p.A., per il periodo dal 31.03.2023 al 31.03.2028, con un premio annuo lordo di € 197.258,56;
- disdettato da Generali Italia S.p.A., in conseguenza dell’ *“aggravamento dell’andamento tecnico del contratto”*, a far data dal 15.06.2024;
- procrastinato, alle medesime condizioni normo-economiche, alla data del 15.12.2024, con Decreto del Direttore Generale n. 613 del 14.06.2024, nelle more d’indizione di ulteriore procedura centralizzata a fronte dell’esito infruttuoso della procedura di gara Aria S.p.A. *“All Risks Property-Ed.9”*;

Vista la nota del 20.09.2024 (Prot. n. 19239 del 23.09.2024) con cui Aria S.p.A. ha informato che, nell’ambito dello svolgimento della procedura di gara aperta denominata *“All Risks Property Ed. 10”*, il lotto occorrente alla Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori è risultato nuovamente deserto, per mancanza di offerte;



Rilevata l'importanza di tale copertura assicurativa, questa Fondazione, con Decreto del Direttore Generale n. 1085 del 31.10.2024, ha indetto una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lettere a) e c) del D.lgs. 36/2023, mediante l'utilizzo della Piattaforma Informatica Sintel, per l'affidamento della Polizza "All Risks Property", con un importo lordo annuo a base d'asta aumentato ad € 465.000,00, come da parere del Broker Aziendale del 12.10.2024 (Prot. n. 20959 del 14/10/2024);

Rilevato che entro il termine fissato alla data del 27.11.2024 alle ore 12:00, data di scadenza di presentazione delle offerte, non è pervenuta alcuna proposta di copertura assicurativa da parte delle Compagnie invitate a presentare la migliore quotazione tecnico-economica tramite Sintel, cossiché Fondazione non ha potuto addivenire ad alcuna aggiudicazione della predetta procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara;

Preso atto che – alla luce della disdetta da parte di Generali Italia S.p.A., in Coassicurazione con UnipolSai Assicurazioni S.p.A., delle succitate iniziative regionali concluse con esito infruttuoso, nonché della mancata aggiudicazione della procedura negoziata espletata da Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori - questo Ente ha effettuato un'apposita istruttoria, volta a verificare il percorso più opportuno da intraprendere, al fine di garantire la continuità della copertura del relativo rischio;

Rilevato che è stata conseguentemente esperita una nuova indagine di mercato attraverso la consultazione delle principali Compagnie del relativo ramo, tenuto conto dell'estrema urgenza di questo Ente di garantire la messa in copertura dei rischi del patrimonio mobiliare e immobiliare aziendale e dell'assenza di interesse del mercato assicurativo del settore di riferimento, come dimostrato dalla mancanza di offerte sia nelle due precedenti gare regionali, che nella procedura negoziata autonoma;

Dato atto che:

- al fine di garantire la continuità nella copertura assicurativa, questo Ente con nota prot. n. 24515 del 02.12.2024, ha inviato tramite pec la richiesta di miglior preventivo agli operatori economici già consultati nella precedente procedura di gara senza previa pubblicazione di bando, al fine di verificare la disponibilità ad un confronto per addivenire all'affidamento della predetta copertura assicurativa;
- entro il termine previsto al giorno 10.12.2024, non è pervenuta alcuna offerta dalle Compagnie assicurative interpellate;
- conseguentemente il Broker AON S.p.A. si è attivato nel reperire una soluzione per la messa in copertura del rischio;

Preso atto della comunicazione del Broker aziendale, pervenuta con mail del 12.12.2024 (prot. n. 25584 del 13.12.2024) comunicata la disponibilità di Generali Italia S.p.A., in Coassicurazione con UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e XL Insurance Company SE, di garantire la copertura del rischio alle condizioni meglio precisate nella suddetta mail del 12.12.2024 ed ad un premio annuo lordo pari ad € 620.863,70;

Considerato che, pur essendo le condizioni economiche e normative offerte peggiorative rispetto a quelle della polizza vigente sino al 14.12.2024 ed a quelle dei capitolati delle gare deserte, la proposta sopraindicata è risultata l'unica pervenuta, alla quale è necessario aderire, al fine di evitare pregiudizi più gravi al patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ente;



Ritenuto, pertanto, opportuno affidare il contratto assicurativo "All Risks Property", alla società Generali Italia S.p.A., con sede legale in Via Marocchese n. 14, Mogliano Veneto (TV) in Coassicurazione con UnipolSai Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Via Stalingrado n. 45, in Bologna e con XL Insurance Company SE, con sede legale in Corso Como n.17, Milano, dalle ore 24:00 del 15.12.2024 alle ore 24:00 del 15.12.2025, alle condizioni normo-economiche di cui alla nota del 13.12.2024 (prot. n. 25735 del 16.12.2024), allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità, che provvederà alla registrazione dell'onere complessivo lordo di € 620.863,70 per l'affidamento della Polizza "All Risks Property", per un periodo dalle ore 24:00 del 15.12.2024 alle ore 24:00 del 15.12.2025, a carico del bilancio 2025 della Fondazione, sul conto economico n. 80.40.06.08 "Assicurazioni Incendio Furto All Risks";

Dato atto che le quote derivanti dall'applicazione del disposto dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, saranno accantonate a seguito dell'assegnazione di Regione Lombardia del fondo incentivante per le funzioni tecniche relativo alle procedure dell'annualità in corso, nonché in linea col Regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 235/2022;

Ritenuto altresì, di individuare la dott.ssa Elena Parravicini, Collaboratore Amministrativo assegnato alla S.C. Affari Generali e Legali, quale "Direttore dell'Esecuzione del Contratto", ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 36/2023;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario espressi ai sensi delle norme legislative e statutarie;


DECRETA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

- 1) di affidare il contratto assicurativo "All Risks Property", occorrente alla Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, alla società Generali Italia S.p.A., con sede legale in Via Marocchese n. 14, Mogliano Veneto (TV) in Coassicurazione con UnipolSai Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Via Stalingrado n. 45, in Bologna e con XL Insurance Company SE, con sede legale in Corso Como n.17, Milano, dalle ore 24:00 del 15.12.2024 alle ore 24:00 del 15.12.2025, alle condizioni normo-economiche di cui alla nota del 13.12.2024 (prot. n. 25735 del 16.12.2024), allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità, che provvederà alla registrazione dell'onere complessivo lordo di € 620.863,70 per l'affidamento della Polizza "All Risks Property"; per un periodo dalle ore 24:00 del 15.12.2024 alle ore 24:00 del 15.12.2025, a carico del bilancio 2025 della Fondazione, sul conto economico n. 80.40.06.08 "Assicurazioni Incendio Furto All Risks"
- 3) di dare atto che le quote derivanti dall'applicazione del disposto dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, saranno accantonate a seguito dell'assegnazione di Regione Lombardia del fondo incentivante per le funzioni tecniche relativo alle procedure dell'annualità in corso, nonché in linea col Regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 235/2022;



- 4) di nominare, la dott.ssa Elena Parravicini, Collaboratore Amministrativo assegnato alla S.C. Affari Generali e Legali, quale "Direttore dell'Esecuzione del Contratto", ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 36/2023;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 e ss.mm.ii.



Il Diretto Generale
(Silvano Casazza)

Esprimono parere favorevole:

Direttore Amministrativo: Antonietta Ferrigno

Direttore Sanitario: Aida Andreassi



Allegato al decreto del Direttore Generale n.

1311

del 10 DIC 2024

Oggetto: Polizza assicurativa "All Risks Property". Determinazioni inerenti.

Il Responsabile del Procedimento: Direttore della S.C. Affari Generali e Legali - Avv. Marta Viganò

Marta Viganò

Visto di conformità economica

Il Direttore S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità: Dr. Toni Genco

Toni Genco



P {margin-top:0;margin-bottom:0;}

Da: Susanna Gusmara <Susanna.Gusmara@aon.it>

Inviato: venerdì 13 dicembre 2024 15:37

A: Lascaro Lina (Lina.Lascaro@generalimilano.it) <Lina.Lascaro@generalimilano.it>; Drago Santi (Santi.Drago@generalimilano.it) <Santi.Drago@generalimilano.it>; Di Lernia Maurizio - Agente UnipolSai - 39231 Milano Viale Umbria 40 <maurizio.dilernia.64871@unipolsai.it>; Stefano Finanze <stefano.finanze@krmunderwriting.com> (stefano.finanze@krmunderwriting.com) <stefano.finanze@krmunderwriting.com>

Cc: Stefania Mitta Lindo <Stefania.Mitta.Lindo@aon.it>; Jonathan Reghenzani <Jonathan.Reghenzani@aon.it>; Laura Lastella <laura.lastella@aon.it>; Segreteria Medmal <segreteria.medmal@irccs-sangerardo.it>

Oggetto: I: Polizza All Risks n. 430431732-733 - Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori

Mi riferisco a quanto in oggetto ed a tutti i precedenti intercorsi in merito per richiedere la messa in copertura del rischio in parola dalle ore 24 del del 15.12.2024 alle ore 24 del 15.12.2025 alle seguenti condizioni concordate :

Condizioni economiche

Beni Assicurati	Somme assicurate euro	Tasso lordo promille	Premio annuo lordo euro
Immobili	€ 719.371.999,85	0,65	467.591,80
Immobili soggetti a vincolo storico- artistico	€ 84.761.026,00	0,60	50.856,62
Beni mobili	€ 128.019.108,00	0,80	102.415,29
		Totale	620.863,70

Condizioni normative :

Condizioni come da testo in essere con polizza 430431732-430431733 con le seguenti varianti :

- ESCLUSIONI Punto B2) la seguente esclusione (lavori di costruzione, modifica, trasformazione di Beni Immobili, montaggio, smontaggio, revisione e manutenzione di Beni Assicurati, fatto salvo quanto previsto alla precisazione Guasti Macchine); si intende così modificata: "montaggio, smontaggio, revisione e manutenzione di Beni Assicurati, fatto salvo quanto previsto alla precisazione Guasti Macchine"
- ESCLUSIONI – Inserire la seguente esclusione nel punto A2): "Causati da/conseguenti a: costruzione o demolizione, modificazioni, ampliamenti di Fabbricati, lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria operazioni a caldo o a fiamma libera;"
- ART.54 INONDAZIONI ALLUVIONI: Si intendono esclusi i danni causati da Inondazioni, alluvioni e allagamenti ai beni posti in locali interrati e seminterrati.
- LIMITI - SCOPERTI - FRANCHIGIE [LSF] - Per le garanzie sotto riportate i limiti/franchigie/scoperti indicati nel capitolato si intendono sostituiti con quanto di seguito indicato. Restano validi tutti gli altri limiti/franchigie/scoperti riportati nella tabella del capitolato e non esplicitamente modificati:
- Limite indennizzo per sinistro e per periodo di assicurazione: euro 85.000.000,00
- Franchigia frontale (Per ogni sinistro salvo quanto di seguito diversamente indicato): euro 5.000,00
- Terremoto: il limite di indennizzo per sinistro e annualità assicurativa in aggregato per tutti i beni assicurati si intende di € 30.000.000,00 con il sotto limite del 50% della somma assicurata per singolo fabbricato e relativo contenuto; Scoperto 20% con il minimo 25.000 per singolo fabbricato e relativo contenuto ;
- Inondazioni, alluvioni: il limite di indennizzo per sinistro e annualità assicurativa in aggregato per tutti i beni assicurati si intende ridotto ad € 15.000.000,00 con il sotto limite del 50% della somma assicurata per singolo fabbricato e relativo contenuto; Scoperto 20% con il minimo 50.000 per singolo fabbricato e relativo contenuto;
- Allagamenti: il limite di indennizzo per sinistro e annualità assicurativa in aggregato per tutti i beni assicurati si intende ridotto ad € 3.000.000,00 con il sotto limite del 50% della somma assicurata per singolo fabbricato e relativo contenuto; Scoperto 20% con il minimo 50.000 per singolo fabbricato e relativo contenuto
- Eventi atmosferici: il limite di indennizzo per sinistro e annualità assicurativa in aggregato per tutti i beni assicurati si intende ridotto ad € 15.000.000,00 con il sotto limite del 50% della somma assicurata per singolo fabbricato e relativo contenuto e con sotto limite di euro 3.000.000,00 per grandine; Scoperto 20% con il minimo 25.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto
- Grandine su fragili: scoperto 20% minimo euro 5.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto ; fermo il resto;
- Eventi socio-politici escluso imbrattamento muri: scoperto 10% minimo euro 5.000,00 ; limite euro 15.000.000,00 per sinistro ed anno;
- Fenomeno elettrico: scoperto 10% minimo euro 5.000,00 per sinistro; fermo il resto;
- Beni in refrigerazione e/o temperatura controllata: scoperto 10% minimo euro 5.000,00 per sinistro ; fermo il resto;
- Furto: scoperto 10% minimo euro 5.000,00 ; limite euro 300.000,00 per sinistro ed anno;
- Furto e rapina di farmaci e medicinali: scoperto 20% minimo euro 5.000,00 ; limite euro 200.000,00 per sinistro ed anno.
- Si precisa che i limiti di indennizzo riportati nel capitolato alle voci "Beni elettronici" e "Beni elettromedicali" rappresentano dei sottolimiti di indennizzo validi per tali categorie di enti, fermi restando gli eventuali sottolimiti minori previsti per specifiche tipologie di rischio, nonché il limite generale di polizza.
- Art.18 COASSICURAZIONE E DELEGA – sostituire con il seguente testo:

Quote tra le Società Coassicuratrici di seguito elencate:

- Generali Italia SpA 40% Delegataria
- UnipolSAI Assicurazioni SpA 35% Coassicuratrice
- XL INSURANCE COMPANY SE 25% Coassicuratrice

Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Le Imprese Assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società innanzi indicata come "Delegataria" e saranno pertanto tenute a riconoscere come validi ed efficaci nei propri confronti tutte le comunicazioni, gli atti di gestione nonché ogni modifica del contratto compiuti dalla Delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza, il cui pagamento verrà effettuato dall'Assicurato per il tramite della AON direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice.

La firma della Società Delegataria apposta per mandato delle Coassicuratrici anche in loro nome e per loro conto rende valida ad ogni effetto la presente polizza e ogni sua modificazione.

La Delegataria è obbligata ad avvertire le Coassicuratrici in caso di giudizio, le quali sono tenute a conferire alla Delegataria la rappresentanza nelle liti.

Le Coassicuratrici danno atto che gli atti interruttivi della prescrizione notificati alla Delegataria sono efficaci anche nei propri confronti.

•Inserimento in sostituzione di quanto disciplinato delle seguenti tre clausole:

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO "MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE"

Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per "Malattia pandemica o epidemica".

Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.

Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione

MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI

Gli Assicuratori/Riassicuratori dichiarano e il Contraente prende atto che gli Assicuratori/Riassicuratori non sono obbligati a garantire una copertura assicurativa né tenuti a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone gli Assicuratori/Riassicuratori a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE

Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:

(i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva ("le Acque"), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l'eccezione

delle rotte internazionali;

(ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;

(iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgono o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi.

In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all'assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:

AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, SYRIA, UKRAINE (COMPRESSE LE REGIONI DELL'UCRAINA CONTROLLATE DAL GOVERNO NON UCRAINO: REGIONI DELLA CRIMEA INCLUSA SEVASTOPOL; DONETSK; LUHANSK; REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA), VENEZUELA, TERRITORI PALESTINESI (STRISCIA DI GAZA E CISGIORDANIA INCLUSA GERUSALEMME), YEMEN.

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

ESCLUSIONE CYBER RISK

DEFINIZIONI

Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un "Sistema Informatico".

Incidente Cyber:

- qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi "Sistema Informatico"
- qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un "Sistema Informatico".

Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un "Sistema Informatico".

Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un "Sistema Informatico".

Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.

Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i "Dati informatici" ma non i Dati informatici stessi.

Esclusione Cyber Risk

Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi "Dato Informatico" (>definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del "Dato Informatico" (>definizione) stesso;

direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:

- "Atto Cyber" (->definizione) e "Incidente Cyber" (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;

Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto – anche se presenti nel contratto - si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell'esclusione CYBER

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:

- la perdita fisica o il danno alla proprietà;
- se prevista la copertura in polizza, qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà;

causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber sono considerati come causa indiretta o concorrente del danno.

Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi "Dato informatico":

- non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un "Atto Cyber" (->definizione) e/o un "Incidente Cyber" (->definizione);

• è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un "Atto Cyber" (->definizione) e/o un "Incidente Cyber" (->definizione) costituiscono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l'importo relativo al valore dei "Dati informatici"; ferma l'applicazione della delimitazione di garanzia "Supporto di Dati e Dati" e relativi limiti e franchigie.

La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

FERMO ED INVARIATO IL RESTO

Ritengo il rischio in copertura nelle more emissione documenti .

Resto a Vostra disposizione per ogni chiarimento necessitasse e, con l'occasione, porgo cordiali saluti.

Susanna Gusmara

Senior Broking Manager Public Entities & Private Healthcare – Lombardia

T +39.02.45434 773 | Mob +39.349.7946642

www.aon.it

Aon

Via Calindri 6 | 20143, Milano

[LinkedIn Instagram Telescope](#)

This communication, that may contain confidential and/or legally privileged information, is intended solely for the use of the intended addressees. Opinions, conclusions and other information contained in this message, that do not relate to the official business of this firm, shall be considered as not given or endorsed by it. Every opinion or advice contained in this communication is subject to the terms and conditions provided by the agreement governing the engagement with such a client. If you have received this communication in error, please notify us immediately by responding to this email and then delete it from your system. Any use, disclosure, copying or distribution of the contents of this communication by a not-intended recipient or in violation of the purposes of this communication is strictly prohibited and may be unlawful.

Aon gathers data containing information about its clients and their insurance placements, including, but not limited to, names, industry codes, policy types and policy expiration dates, as well as information about the insurance companies that provide coverage to its clients or compete for its clients' insurance placements. This information is maintained in one or more databases.

Aon may use or disclose information about its clients, if required to do so by law, Aon policy, pursuant to legal process or in response to a request from law enforcement authorities or other government officials. In addition to being used for the benefit of Aon's clients, these databases also may be accessed by other Aon affiliates for other purposes, including providing consulting, and other services to insurance companies for which Aon or its affiliates may earn compensation.

Due to the global nature of services provided by Aon, the personal information Client may provide may be transmitted, used, stored and otherwise processed outside the country where Client submitted that information. If you have questions about ARS data processing or related compensation, please contact your ARS account executive